

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

CALENDARIO VENATORIO 2014/2015

Allegato "A" al Decreto Assessoriale n. _____ del _____

CALENDARIO VENATORIO 2014/2015

ART. 1 – Luoghi di caccia

Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso a seguito di specifica richiesta presentata alla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio. Il cacciatore regionale, inoltre, può esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in un massimo di n° 4 A.A.T.T.CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione degli A.T.C. ME3 (Isole Eolie), PA3 (Ustica), TP3 (Isole Egadi), TP4 (Pantelleria) e AG3 (Isole Pelagie) previo regolare versamento di € 5,16 per ogni ATC. La settimana venatoria ha inizio il lunedì e si conclude la domenica. Il cacciatore, a sua libera scelta, può scegliere n° 3 giornate di caccia settimanali, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è, in ogni caso, vietato. In nessun caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana. L'attività venatoria deve essere praticata in via esclusiva nelle forme previste dalla L.R. n° 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'art. 13 della Legge del 11/02/1992, n° 157.

ART. 2 - Documenti

Il cacciatore per l'esercizio dell'attività venatoria deve essere munito di:
1) libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia in corso di validità;
2) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa relativa al libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia;
3) Attestazione del versamento dell'addizionale di €5,16 ai sensi dell'art.24 della legge 157/92;
4) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art.30 L.R. 1 settembre 1997 n.33);
5) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 13 L.R. n. 7 del 2001) per ogni ambito territoriale di caccia in cui il cacciatore è stato eventualmente ammesso oltre a quello di residenza

- 6) Attestazione del versamento per ogni ambito territoriale di caccia eventualmente prescelto per esercitare la caccia alla fauna migratoria;
- 7) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
- 8) polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7 e 8, della L.R. n. 33/97 e succ. mod. ed integr.; si rappresenta a tal riguardo che, ai sensi dell'art. 33 comma 1 della L.R. n. 1/2008, il pagamento del premio assicurativo deve essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscono il versamento del premio effettuato, oppure prepagato tramite banca, ufficio postale o rete telematica sui moduli predisposti dalle agenzie assicurative;
- 9) tesserino venatorio rilasciato dalla Regione Siciliana per il tramite del Comune di residenza
- I versamenti relativi ai punti b) e c) possono essere effettuati in unico bollettino; i versamenti relativi ai punti d), e) ed f) possono essere effettuati in unico bollettino.

Il cacciatore non residente in Sicilia autorizzato ad esercitare l'attività venatoria in un ambito territoriale di caccia in cui è stato ammesso, utilizza il tesserino venatorio rilasciato dalla regione o dalla provincia di residenza. La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni, ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Siciliana, è subordinata al rispetto della vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite, cumulabili, ai fini del conteggio, con le giornate di caccia fruite in altre regioni.

Ogni cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino, il giorno e l'ambito territoriale di caccia (ATC) scelto all'inizio dell'attività venatoria; qualora nella stessa giornata esercita l'attività venatoria in più di uno ambito territoriale di caccia (ATC), al fine di avere dati omogenei sui capi abbattuti per ATC, deve compilare una pagina del tesserino per ogni ATC prima di iniziare l'attività venatoria. Il cacciatore deve registrare sul tesserino venatorio tutti i capi abbattuti. I capi di selvaggina stanziata dovranno essere registrati subito dopo l'abbattimento. I capi di selvaggina migratoria dovranno essere registrati nell'apposito spazio del tesserino entro le ore 13.00 del giorno di caccia scelto; nel caso di prosecuzione dell'attività venatoria oltre le ore 13.00, i capi di selvaggina ulteriormente abbattuti nel pomeriggio dovranno essere registrati alla fine della battuta di caccia.

ART. 3 - Orari

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

Le Ripartizioni Faunistico Venatorie provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

ART. 4 - Calendario (Specie e periodi di prelievo venatorio)

Negli ambiti territoriali di caccia, l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

I cacciatori non residenti in Sicilia non sono autorizzati ad esercitare l'attività venatoria negli Ambiti territoriali di caccia in regime di preapertura.

I cacciatori non residenti in Sicilia, in regime di preapertura, sono autorizzati ad esercitare la caccia nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agro venatorie.

Preapertura

- a) dal 01 settembre al 20 settembre 2014 incluso:
mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)
- b) dal 01 settembre al 20 settembre 2014 incluso:
uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*); Colombaraccio (*Columba palumbus*)

Apertura generale

c) dal 21 settembre 2014 al 14 dicembre 2014 incluso:
mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

d) dal 21 settembre 2014 al 31 gennaio 2015
mammiferi: Volpe (*Vulpes vulpes*).

e) dal 21 settembre 2014 al 30 ottobre 2014 incluso, esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo:
uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);

f) dal 21 settembre 2014 al 18 gennaio 2015
uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*).

g) dal 21 settembre al 31 dicembre 2014 incluso
uccelli: Quaglia (*Coturnix coturnix*);

h) dal 21 settembre 2014 al 31 dicembre 2014 incluso:
uccelli: Merlo (*Turdus merula*)

i) dal 1 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014 incluso:
uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*).

l) dal 1 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015 incluso:
uccelli: Cesena (*Turdus pilaris*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Tordo sassello (*Turdus iliacus*),

m) dal 1 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015 incluso:
Alzavola (*Anas crecca*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Canapiglia (*Anas strepera*), Codone (*Anas acuta*), Fischione (*Anas penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Germano reale (*Anas platyrhynchos*), Mestolone (*Anas clypeata*), Moriglione (*Aythya ferina*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*),

n) dal 1 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015 incluso:
beccaccia (*Scolopax rusticola*).

Conformemente a quanto suggerito dal Piano di gestione europeo della **Beccaccia**, la caccia a questa specie dovrà essere sospesa attraverso apposito provvedimento qualora si dovessero verificare eventi climatici sfavorevoli alla sua salvaguardia quali:
- bruschi cali delle temperature minime (< 10 °C in 24 ore);
- verificarsi di un'ondata di gelo di durata stimabile in 6 – 7 giorni o più;

- verificarsi di forti nevicate e coperture nevose protratte nel tempo.

La sospensione della caccia alla Beccaccia avverrà all'occorrenza di una sola delle condizioni su enunciate.

o) dal 21 settembre 2014 al 31 gennaio 2015 incluso:
uccelli : Gazza (Pica Pica), Ghiandaia (*Garulus glandarius*).

p) dal 19 ottobre al 19 novembre 2014 incluso:
mammiferi: Lepre italiana (*Lepus corsicanus*).

Limitatamente ai seguenti Ambiti Territoriali di Caccia : ATC PA1; ATC PA2; ATC ME1 dove è consentita soltanto nei comuni di Pettineo, Tusa, Motta D'Affermo, Mistretta, Castel di Lucio; A.T.C. SR1 dove è consentita soltanto nei Comuni di: Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla, Melilli, Palazzolo Acreide e Sortino; A.T.C. SR2 dove è consentita soltanto nei Comuni di: Canicattini Bagni, Noto e Rosolini.

g) dal 1 novembre 2014 al 31 gennaio 2015 incluso: mammiferi: Cinghiale (*Sus scrofa*).

inoltre

– il Colombaccio dal 1 al 18 gennaio 2015 può essere cacciato esclusivamente nella forma da appostamento temporaneo;
la Gazza e la Ghiandaia dal 21 al 30 settembre 2014 possono essere cacciate esclusivamente nella forma da appostamento temporaneo;
– al fine di non recare disturbo alle altre specie dal 1 al 31 gennaio 2015 la caccia alla Gazza ed alla Ghiandaia è consentita esclusivamente nella forma da appostamento temporaneo;
– dal 1 gennaio al 31 gennaio 2014 la caccia al Tordo bottaccio, al Tordo sassello ed alla Cesena è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
– dal 1 al 31 dicembre 2014 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;

ART.5 - Prescrizioni inerenti la caccia alla volpe

- Il prelievo venatorio della Volpe (*Vulpes vulpes*) dalla data di apertura al 31 dicembre 2014 è consentito sia in forma libera che in battuta con l'ausilio dei cani da seguita e da tana. La battuta deve essere autorizzata preventivamente dalla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio. La caccia in battuta è regolata con provvedimento da emanare da parte delle Ripartizioni Faunistico Venatorie entro il 5 settembre 2014. Dal 1 al 31 gennaio 2015 la caccia alla Volpe in forma libera, al fine di evitare disturbo alle altre specie, è consentita esclusivamente da appostamento temporaneo e senza l'ausilio di cani. Dal 1 al 31 gennaio 2015 la caccia alla volpe in battuta con l'ausilio dei soli cani da seguito, è consentita a seguito di autorizzazione della Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio. Dal 1 al 31 gennaio 2015 le battute sono autorizzate dalle Ripartizioni Faunistico Venatorie in aree circoscritte e comunque in zone in cui non si arreca eccessivo disturbo ad altre specie ed in special modo alla Coturnice (*Alectoris graeca whitakeri*) ed alla Lepre italiana (*Lepus corsicanus*);

- I regolamenti per la caccia alla Volpe in battuta devono essere predisposti dalle Ripartizioni Faunistico venatorie nel rispetto delle linee generali di seguito riportate:
1) le singole squadre per la caccia alla volpe in battuta sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 35 cacciatori tra i quali devono essere previsti:
a) il capo squadra che iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico- Venatoria competente per territorio, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;
b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;

2) la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
3) tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
4) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.

ART.6- Prescrizioni inerenti la caccia al cinghiale

- la caccia al cinghiale è consentita dal 1 novembre 2014 al 31 dicembre 2014 e consentita nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di carattere generale previsti dalla L.R. 33/97 e del presente provvedimento;
- la caccia al Cinghiale in forma libera, da appostamento temporaneo o vagante, esercitata anche a rastrello da non più di tre cacciatori, dal 1 al 31 gennaio 2015 è consentita senza l'ausilio di cani.
- la caccia al Cinghiale (*Sus scrofa*) in battuta, con l'ausilio di cani è consentita dal lunedì 3 novembre 2014 al 31 gennaio 2015; la caccia in battuta è esercitabile solo a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Ripartizione Faunistico Venatoria solitamente nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì.
- Dal 1 al 31 gennaio 2015 la caccia al Cinghiale in battuta, è consentita solitamente con l'ausilio di cani da seguita;

- La caccia al Cinghiale in battuta, viene regolata con provvedimento da emanarsi entro il 1° ottobre 2014 da parte delle Ripartizioni faunistiche venatorie, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
- 1) possono essere autorizzate non più di cinque squadre a battuta per ambito territoriale di caccia contraddistinte con un numero, in cui i cacciatori ammessi devono iscriversi;
 - 2) per il solo ATC ME2 della provincia di Messina possono essere autorizzate fino a 10 squadre, a battuta, contraddistinte con un numero, in cui i cacciatori ammessi devono iscriversi;
 - 3) le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:
 - a) il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico Venatoria, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;
 - b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
 - c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
 - 4) la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
 - 5) tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
 - 6) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.

ART. 7- Prescrizioni inerenti gli ambiti territoriali di caccia prescelti per l'esercizio dell'attività venatoria limitatamente alla fauna selvatica

Il prelievo venatorio alla selvaggina migratoria, negli ATC scelti per la migratoria, è possibile per un numero massimo complessivo di 28 giornate, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio. L'ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la migratoria devono essere indicati nel tesserino venatorio al momento del suo rilascio dal funzionario comunale incaricato, previa esibizione della ricevuta di versamento di € 5,16 ad ambito. Il versamento, che può essere cumulativo per i quattro ambiti ed anche con i versamenti della tassa di concessione regionale e con la tassa di ammissione in ATC di non residenza, va effettuato su c/c n.10575900 intestato al Banco di Sicilia, cassiere della Regione Siciliana, recante la causale "Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA.TT.CC. scelti". La sezione del bollettino di c/c postale relativa all'attestazione di versamento, deve essere consegnata all'Ufficio del Comune all'atto del rilascio del tesserino.

ART. 8 – Piano di abbattimento
Il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina. Per le seguenti specie il cacciatore deve, inoltre, rispettare le limitazioni sotto riportate:

LIMITE MASSIMO GIORNALIERO	LIMITE MASSIMO STAGIONALE
Quaglia	25
Beccaccia	20
Tortora	25
Allodola, Moriglione, Beccaccino, Mestolone,	50
Codone, Pavoncella, Canapiglia	25
Coniglio selvatico	1
Lepre italiana	1

Il numero totale di capi abbattuti giornalmente di Coniglio selvatico e Lepre italiana non può, comunque, essere superiore a 3, fermi restando i limiti giornalieri per singola specie.
Gli abbattimenti di Lepre italiana, ove consentiti, devono essere segnalati entro 48 ore dell'abbattimento mediante apposita scheda, disponibile sul sito web dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, alle ripartizioni faunistico-venatorie territorialmente competenti

ART. 9– Allenamento e addestramento cani
L'attività di allenamento e di addestramento dei cani può essere svolta, limitatamente alle aree in cui è consentito l'esercizio venatorio e senza possibilità di sparo, nelle tre settimane che precedono l'apertura della caccia con l'esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa.

ART. 10– Regolamentazione e divieti inerenti l'uso del furetto

L'uso del furetto per la caccia al Coniglio selvatico è così regolamentato:

1. negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Agrigento l'uso del furetto è consentito dal 1° settembre 2014 al 19 novembre 2014 incluso, ad eccezione di tutto il territorio dei comuni di Cattolica Eraclea e di Cianciana, dove l'uso del furetto è consentito dal 1° settembre 2014 al 30 ottobre 2014 incluso.

2. negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Caltanissetta l'uso del furetto è consentito dal 1° settembre al 30 ottobre 2014 incluso, in tutto il territorio;

3. negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Catania è consentito dal 21 settembre al 30 novembre 2014 incluso; dal 1 al 15 dicembre 2014 l'uso del furetto è consentito esclusivamente negli anfratti lavici etnei; nel territorio del comune di Mineo non è consentito l'uso del Furetto.

4. negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Messina l'uso del furetto è consentito negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Vulcano, dal 1° ottobre al 30 novembre 2014; negli altri ATC di Messina non è consentito.

5. negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Palermo l'uso del furetto è consentito esclusivamente nei comuni di Baucina, Caccamo, e Ciminna (PA2,) dal 1° settembre al 30 ottobre 2014 incluso, nonché nell'isola di Ustica dal 1° settembre al 30 novembre;

6. Negli Ambiti territoriali di caccia della Provincia di Ragusa l'uso del furetto è consentito esclusivamente nei territori comunali di Chiaramonte Guli, Comiso, Vittoria e Acate.

7. negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Trapani, l'uso del furetto è consentito: dal 1° settembre al 5 novembre 2014 incluso, in tutti i comuni ad esclusione del territorio dei comuni di

Favignana e di Vita dove è vietato; nel ATC TP4 (Pantelleria) è consentito dalla data di apertura della caccia nell'isola e fino al 5 novembre 2014.

L'uso del furetto è vietato in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia delle province di Enna e Siracusa. Durante l'uso venatorio è obbligatorio munire il furetto di idonea ed efficiente muscerola. E' vietato portare e/o utilizzare il furetto nelle aree in cui l'uso non è consentito.

ART. 11 – Ulteriori limitazioni dei luoghi di caccia

Dal 1 al 31 gennaio 2015 incluso, l'attività venatoria può essere praticata nei boschi, nei seminativi arborati (vanno inclusi fra i seminativi arborati anche i terreni utilizzati a seminativo con presenza di piante sparse di carrubo), negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri. Per la caccia alla volpe in forma libera non possono essere utilizzati cani. Per la caccia al cinghiale in battuta possono essere utilizzati solo cani da seguita.

ART. 12 – Siti Natura 2000 e I.B.A. (Important Bird Areas)

Nei Siti Natura 2000 e, nel rispetto dell'articolo 1 comma 5 bis della Legge 157/92 e s.m.i., introdotto dall'articolo 42 della Legge 96/2010, per una fascia di rispetto di 150 metri contigua ad essi, ad eccezione di quelli dove è espressamente consentita nei modi e nei tempi previsti dal PRFV 2013/2018 e dal decreto n. 442/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, l'attività venatoria è vietata.

Nei Siti Natura 2000 dove l'attività venatoria è consentita dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018, sarà regolamentata con specifici provvedimenti.

La cartografia di tutte le zone SIC e ZPS presenti in Sicilia è scaricabile dal sito: http://ftp.dpn.miniambiente.it/Cartografie/Natura2000/schede_e_mappe/Sicilia/

In aderenza al Piano Regionale Faunistico Venatorio, nelle porzioni di I.B.A. (Important Bird Areas) presenti nel territorio della Regione Siciliana non rientranti in Zone di protezione speciale (ZPS), vengono applicati i "criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" previsti dal DM del 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare; Pertanto nelle porzioni di territorio esterne alla ZPS delle seguenti IBA l'attività venatoria è consentita dal 1 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015; nel mese di gennaio è consentita esclusivamente la caccia al cinghiale e solamente nei giorni di sabato e domenica per le altre specie per cui il calendario venatorio ne prevede il prelievo venatorio;

IBA 152 Isole Eolie
IBA 153 Monti Peloritani
IBA 154 Nebrodi
IBA 155 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina
IBA 156 Monte Cofano
IBA 157 Isole Egadi
IBA 158 Stagnone di Marsala e Saline di Trapani
IBA 162 Zone Umide del Mazarese
IBA 163 Medio corso e foce del fiume Simeto
IBA 164 Madonie
IBA 166 Biviere e Piana di Gela
IBA 167 Pantani di Vendicari e di Capo Passero
IBA 168 Pantelleria e Isole Pelagie
IBA 215 Monti Sicani

Le cartografie sono consultabili sul sito:

<http://www.pcn.miniambiente.it/viewer/index.php?project=natura>

ART. 13 – limitazione nell'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo

Sia per evitare il rischio di avvelenamento da piombo, sia per adempiere all'accordo internazionale (legge nazionale n. 66 del 6.2.06) denominato AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori, accordo che, stipulato nell'ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio e sia in adempimento a quanto previsto dall'art. 1 del decreto n. 442 del 10 agosto 2012 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, di tutto il territorio regionale in cui è consentito l'esercizio venatorio, nonché per la caccia agli ungulati.

ART. 14. Divieti e prescrizioni

- non è consentita la posta alla Beccaccia e neanche, sotto qualsiasi forma, la caccia da appostamento al Beccaccino;

- nelle aree percorse da incendi è vietata l'attività venatoria ;

- per la caccia da appostamento è fatto obbligo al cacciatore di raggiungere la località di caccia con l'arma in custodia, purché scarica o smontata;

- l'attraversamento di zone intercluse tra zone autorizzate alla pratica venatoria è consentito anche con l'arma montata, purché scarica

- è vietato, per la caccia agli uccelli acquatici, l'uso di imbarcazioni o natanti di qualunque genere, per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli, se finalizzato al loro abbattimento. Ciò, anche, al fine di evitare impatti negativi sulla fauna tutelata che potrebbe essere facilmente confusa con specie cacciabili.

- la caccia con il falco è vietata in tutte le isole minori e nelle aree contigue alle aree protette e a tutti i siti Natura 2000 per una fascia estesa 1 Km. dai loro confini, anche nel rispetto dell'art. 1 comma 5bis della legge 157/92 e s.m.i., introdotto dall'art. 42 della legge 96/2010.

ART. 15 - Aree di divieto di caccia

a) La caccia è vietata nel raggio di 1000 metri dai seguenti valichi montani

Valico	Elevazione m s.l.m	Coordinate geografiche
--------	-----------------------	------------------------

1. Portella Colla (Isnello – PA) 1.425 37° 52' 04" N – 14° 00' 18" E

2. Portella di Mandarini (Petràlia Soprana - PA)

1.208 37° 51' 34" N – 14° 05' 59" E

3. Portella Colle Basso (Cesarò - ME)

1.335 37° 53' 21" N – 14° 35' 27" E

4. Portella Biviere (Cesarò – ME)

1.281 37° 57' 18" N – 14° 42' 35" E

5. Portella della Busica (Tortici - ME)

1.228 37° 58' 31" N – 14° 17' 51" E

6. Portella Zilla (Roccella Valdemone - ME)

1.165 37° 58' 59" N – 14° 59' 54" E

7. Contrada Cardone (Antillo - ME)

811 37° 59' 34" N – 15° 12' 14" E

b) Nel ATC CL2 in provincia di Caltanissetta l'attività venatoria è vietata sulle aree interne alle dighe Commelli, Disuenti e Cimìa nonché nell'area interna alla Piana del Signore;

c) L'attività venatoria è vietata nelle zone di cui all'allegato "B" del presente Decreto.

ART. 15 – Aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie

Le norme del presente calendario venatorio valgono anche nelle aziende faunistico- venatorie, entro i limiti dei rispettivi piani di abbattimento. Nelle aziende agro-venatorie l'abbattimento della fauna di allevamento immessa è consentito soltanto durante la stagione venatoria.

ART. 16 – Norme finali

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni previste dalle Leggi:

- 1) L. 157/92 e smi – L.R. 33/97 e smi- in materia di tutela della fauna selvatica ed attività venatoria;

- 2) L. 353/2000 in materia di tutela delle zone boscate percorse dal fuoco;

- 3) D. M. del 17 ottobre 2007 in materia di misure di conservazione dei Siti Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale e Siti di Importanza Comunitaria);

Palermo

L'Assessore
Avv. Paolo Ezechia Reale



